

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ASI TERZO SETTORE ABRUZZO”

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica

denominata: "Associazione di Promozione Sociale "ASI TERZO

SETTORE ABRUZZO" (di seguito più brevemente indicata in questo

statuto come "Associazione"), con sede legale in Piazza Duca

D'Aosta, 31 cap.65121 in Pescara.

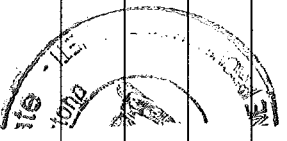
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

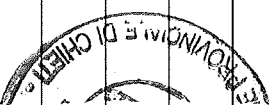
1-3 L'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad una Associazione di Promozione Sociale e rete associativa del terzo settore già iscritta al RUNTS. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali di quella rete associativa del terzo settore, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1	L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed	
	aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si	
	propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività	
	di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro	
	familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso,	
	religione, razza e condizioni socio-economiche.	
	In particolare, essa intende operare come associazione di	
	promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del	
	Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non	
	commerciale del Terzo settore.	
	2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio	
	dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
È	pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore,	
	l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva	



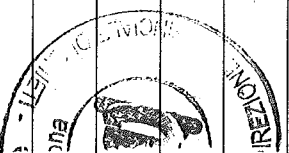
	o quanto meno principale, delle attività di interesse generale
	di cui alle lettere d),e),f),h),i),K),l),m),n),o),p),q),r),
	s),t),u),v),w),x),y),z)dell'articolo 5, comma 1, del Codice del
	terzo settore.
	Nello specifico, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo
	Settore al comma 1, lettere:
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
	educativa;
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
	pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del
	randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
	3



di cui al presente articolo;	
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i	

	diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del
	lavoro infantile;
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,
	n. 106;
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
	formativi o lavorativi;
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18
	agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
	t) organizzazione e gestione di attività sportive
	dilettantistiche;
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi
	a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
	generale a norma del presente articolo;
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
	5

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. 2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività	



	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
	2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
	Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
	3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.
	3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
	a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali
	7

nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non

può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione

tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda

al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente

delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di

condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad

osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da

quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande

presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle

stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di

accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e

determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte

dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si

accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere

prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di

ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro

dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha

proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla

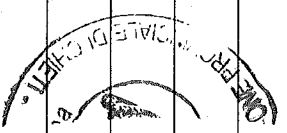
comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se

non appositamente convocata, in occasione della sua successiva

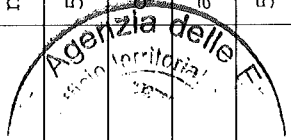
convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.	
4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.	
In particolare, i soci hanno:	
a) il diritto a partecipare alle attività associative;	
b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;	
c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;	
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;	
e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.	
4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.	
4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.	
4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione,	



 TRIBUNALE DI CHIETI

	esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
	Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
	5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
	5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
	5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 novembre di ogni anno.
	5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
	5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.



5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci



	da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
	8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
	8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
	8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
	8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
	8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in

	ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.	
	8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.	
	8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.	
	8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.	
	8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	8-12 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti.	
	8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.	
	8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene	



	convocata mediante affissione di apposito "Avviso di
	convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno
	7 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché
	con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio
	Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo,
	un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
	pubblico.
	8-15 L'Assemblea ordinaria:
	a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio
	Direttivo previa definizione del loro numero;
	b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
	c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi
	l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di
	adozione e modifica di eventuali regolamenti;
	d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i
	componenti dell'Organo di controllo;
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
	f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale
	che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte
	dall'Associazione;
	g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge
	e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
	8-16 L'Assemblea straordinaria:



a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;	
b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;	
c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.	
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE	
9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.	
9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.	
9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.	
9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	

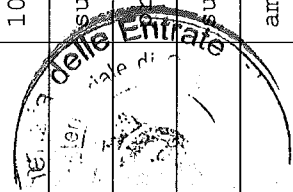

 DIREZIONE PROVINCIALE

	9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni mese e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
	9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
	9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
	a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
	b) la fissazione delle quote associative;
	c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
	e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
	f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
	g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di

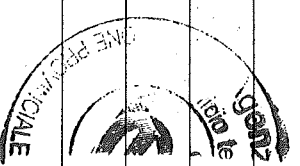


emanazione e modifica dei regolamenti sociali;	
h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;	
i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;	
l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.	
9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.	
9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.	
Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE	
10-1 Il Consiglio Direttivo decade:	
a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;	
b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;	
c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.	

	10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
	10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
	a) per dimissioni;
	b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
	10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
	Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE
	11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
	11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e



	contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili,	
	provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e	
	contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri	
	del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini	
	economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni	
	formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal	
	Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del	
	periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di	
	cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni	
	di recupero dei crediti esigibili.	
	11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere	
	conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano	
	attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del	
	Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi	
	di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo	
	sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di	
	impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario	
	o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito,	
	ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse	
	modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.	
	Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con	
	l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	



	consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi
	presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua
	approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
	12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto
	di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo
	settore, e dunque:
	- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora
	l'Associazione abbia entrate non superiori a duecentoventimila
	euro;
	- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato
	patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei
	proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
	finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
	statutarie;
	- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla
	modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
	- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in
	calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il
	carattere strumentale e secondario delle attività diverse da
	quelle di interesse generale eventualmente svolte
	dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo
	settore.
	12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione
	di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale

Entrate



secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.	
12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.	
12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.	
Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.	
13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	

	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
	Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed
	attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
	13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura,
	un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
	13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo
	31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed
	integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un
	revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
	Art. 14 SCIoglimento
	14-1 L'Associazione ha durata illimitata.
	14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea
	straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste
	nei precedenti articoli.
	14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
	14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso
	intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata,
	previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale
	del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di
	promozione sociale affiliata all'ASI, salva diversa destinazione
	imposta dalla legge.
	ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
	15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere



tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmissione.

Letto approvato e sottoscritto dai soci fondatori in occasione del verbale di assemblea straordinaria in Pescara, 13 febbraio



2023

Il Segretario

D'Alessandro Nicolino

Il Presidente

Pasquali Roberto

I presenti:

Pasquali Roberto

Di Giovanni Nazareno

D'Alessandro Nicolino

Rossetti Derna

Giuliani Michele

Di Filippo Marcello

Giglione Matteo

le E
ale d'



ROV

